

## **Sanzione amministrativa, verbale di accertamento, prova**

*Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonchè alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante nè ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche.*

### **Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 18.6.2018, n. 16002**

*...omissis...*

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che il Tribunale di Agrigento sia incorso nel medesimo errore dell'amministrazione, confondendo un giudizio di fatto con un giudizio di valore, ritenendo provato il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria dell'amministrazione.

Inoltre nessuna norma vieta di utilizzare le espressioni "Vino ottenuto da diverse varietà di uve pregiate" o "Vino dalla spiccata personalità" che, peraltro, non hanno carattere laudativo tale da ingannare il consumatore.

Il ricorrente, a tal proposito, riporta il contenuto di etichette di vini di altre case vinicole nazionali e comunitarie, al fine di dimostrare che le espressioni usate sull'etichetta non erano ingannatorie e laudative bensì di uso comune. Inoltre sull'etichetta era riportata la storia del vino dal quale si comprendeva che solo in passato era fatto con uve nere a polpa bianca mentre poi si precisa espressamente che oggi lo stesso viene prodotto con altre varietà di uve autoctone.

Inoltre il ricorrente ribadisce che l'espressione usata dall'art. 7 è un endiadi sicchè deve ritenersi che il significato laudativo deve essere tale da trarre in inganno il consumatore.

1.2 Il motivo è infondato anche se la motivazione deve essere in parte corretta ai sensi dell'art. 384 c.p.c., essendo il dispositivo conforme a diritto.

Il D.Lgs. n. 61 del 2010, art. 22, *ratione temporis* applicabile alla fattispecie prevedeva che: "Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con denominazioni di origine protette o con indicazioni geografiche protette, di seguito anche indicate in modo unitario con la dicitura "denominazioni protette" o "denominazioni di origine", che non rispettano i requisiti previsti dai rispettivi disciplinari di produzione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da duemila Euro a ventimila Euro". A sua volta il D.M. 10 ottobre 1995, art. 7, recante Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Sicilia", prevedeva che: "Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "fine", "scelto", "selezionato" e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore".

1.3 Ai fini della violazione contestata al ricorrente, pertanto, è sufficiente che sulle etichette sia riportata un'indicazione in violazione della prima parte dell'art. 7 che vieta l'aggiunta sulle etichette di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "fine", "scelto", "selezionato" e similari.

1.4 Sicchè con riferimento al caso in esame l'aver riportato sulle etichette delle bottiglie di vino denominato "bianco di nera Sicilia i.g.t." le indicazioni: "vinificazione di uve pregiate" e "vino di alta qualità e dalla spiccata personalità" è sufficiente a integrare la violazione dell'art. 7 del disciplinare di produzione dei vvvT. Sicilia che vieta l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "fine", "scelto", "selezionato" e similari.

1.5 Quanto alla prova della condotta illecita, deve innanzitutto ribadirsi che "Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonchè alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante nè ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche" (Sez. L, Sentenza n. 23800 del 07/11/2014).

Nel caso di specie il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, del fatto che sull'etichetta delle bottiglie di vino denominato "Bianco di nera Sicilia uuuu erano presenti le scritte: "vinificazione di uve pregiate" e "vino di alta qualità e dalla spiccata personalità" vietate dal disciplinare. Tale prova è sufficiente per affermare la responsabilità della ricorrente in ordine al

fatto contestato, non essendo necessario alcun giudizio di valore circa il significato laudativo o ingannatorio delle indicazioni riportate sull'etichetta come sostenuto dalla ricorrente con i motivi di ricorso in esame e come in parte affermato anche dal giudice del gravame, dovendosi correggere la motivazione sul punto.

2. Il secondo motivo di ricorso attiene alla omessa pronuncia sulle eccezioni di giudicato interno proposte in quanto il gravame dell'amministrazione si basava solamente sul motivo di diritto relativo alla violazione del principio dell'onere della prova in materia di atto pubblico e non sull'eventuale illiceità del contenuto delle etichette riportate dall'azienda punto.

2. In secondo motivo è infondato.

Ai fini della selezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudicato interno se non censurate in appello, la locuzione giurisprudenziale "minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno" individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l'esistenza di un fatto suscettibile sotto una norma che ad esso ricolleggi un dato effetto giuridico. Ne consegue che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di appello, nondimeno l'impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull'intera statuizione (Sez. L, Sentenza n. 2217 del 04/02/2016).

Nel caso di specie è di tutta evidenza che la statuizione sulla liceità del contenuto delle etichette, a seguito dell'appello del Ministero delle politiche agricole circa l'erronea ripartizione dell'onere della prova, era sottratta al giudicato essendo il presupposto stesso dell'impugnazione.

3. In conclusione il ricorso deve essere integralmente rigettato.

4. Non è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo svolto difese la parte intimata.

5. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l'art. 13, comma 1-quater, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

pqm

La Corte, rigetta il ricorso, nulla sulle spese; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2<sup>a</sup> Sezione civile, il 5 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2018